

**Decreto 18 agosto 2022 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile**  
**“Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”**

**(Gazzetta Ufficiale nr. 202 del 30-08-2022)**

**LA SCHEDA CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE**

	<b>MONOPATTINO A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA</b>
<i>Definizione</i>	Veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile
<i>Potenza nominale</i>	Potenza nominale continua del motore elettrico non deve essere superiore a 0,50 kW
<i>Caratteristiche pneumatici</i>	Devono essere muniti di pneumatici Diametro minimo delle ruote e' di 203,2 mm (8") Pneumatici devono essere dotati di battistrada. Lo spessore del battistrada deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso
<i>Regolatore velocità</i>	Devono essere dotati di un regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di velocità - 6 km/h previsto per le aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi - come definito dall'art. 1 comma 75-quaterdecies della citata legge n. 160
<i>Dimensioni massime dei monopattini elettrici</i>	2.000 mm di lunghezza; 750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta; 1.500 mm di altezza
<i>Massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie)</i>	Non deve essere superiore a 40 kg
<i>Marchatura «CE»</i>	Prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni
<i>Carico massimo</i>	Ogni monopattino elettrico deve riportare, in apposita etichetta, l'indicazione del carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso
<i>Impianto frenante</i>	Devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione.

<i>Luci</i>	Anteriormente devono avere una luce bianca o gialla e posteriormente una luce rossa, entrambe a luce fissa (devono soddisfare i requisiti previsti dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada)
<i>Catadiottri</i>	Posteriormente devono avere catadiottri rossi; devono avere catadiottri gialli applicati sui lati
<i>Indicatori luminosi di svolta</i>	Devono essere di colore giallo ambra. Il lampeggiamento deve avvenire alla frequenza di $f = 1,5 \pm 0,5$ Hz con durata dell'impulso superiore a 0,3 s, misurata al 95 % dell'intensita' luminosa massima. Detti indicatori devono essere posti sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al conducente e simmetricamente all'asse longitudinale del veicolo, ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente (ad esempio sul manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di svolta. Le altre caratteristiche degli indicatori di svolta devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada ma con un'intensita' della luce emessa non inferiore a 0,3 candele nell'applicazione del comma 5 dell'art. 224
<i>Luci arresto</i>	Sono ammesse (non obbligatorie) Eventuali luci di arresto devono emettere luce rossa e possono essere installate ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra. L'intensita' della luce emessa non deve essere inferiore a 0,3 candele entro un campo di $\pm 10$ gradi in verticale e di $\pm 10$ gradi in orizzontale. Le altre caratteristiche delle luci di arresto devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada
<i>Segnalatore acustico</i>	Suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza
<i>Installazioni luci e caratteristiche tecniche</i>	Installazione e le caratteristiche tecniche della luce anteriore bianca o gialla, della luce di posizione posteriore rossa, del dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa e dei dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla devono soddisfare i requisiti previsti dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada. In alternativa a quanto ivi prescritto, e' possibile installare i dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla sui fianchetti del monopattino elettrico e la luce anteriore ad un'altezza massima da terra di 1400 mm.
<i>Entrata in vigore decreto</i>	<b>14 settembre 2022</b>
<i>Applicazione obbligatoria nuove norme</i>	<b>Si applica obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022</b>
<i>Applicazione facoltativa nuove norme</i>	Dalla data di entrata in vigore del decreto cioè dal 14 settembre 2022, e' possibile la sua applicazione facoltativa
<i>Adeguamento monopattini in circolazione prima del 30 settembre 2022</i>	Dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli <b>indicatori di svolta</b> e dell' <b>impianto frenante su entrambe le ruote</b> , <b>entro il 1° gennaio 2024</b> , ai sensi dell'art. 1 comma 75-bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019

E' fatto obbligo agli utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio monopattino. I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento della conformità alla direttiva n. 2006/42/CE ("direttiva macchine") a cui i monopattini elettrici devono essere rispondenti

ASAPS